



COMUNE DI CRAVEGGIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Roma, 34 – 28852 CRAVEGGIA (VB) C.F./P.I.: 00420840035 tel. 0324/98033
e-mail: tributi@comune.craveggia.vb.it

UFFICIO TRIBUTI

Con decorrenza 1° gennaio 2020 viene istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.

Il Comune di Craveggia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/12/2022, ha fissato per l'anno **2023** (confermando quelle del 2022) le aliquote e le detrazioni per la nuova IMU nel seguente modo:

TIPOLOGIA	ALiquota
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)	5 per mille
Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D (quota riservata allo stato 7,6 per mille)	8,6 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille
Altri fabbricati	10 per mille
Fabbricati ad uso strumentale	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice destinato alla vendita)	ESENTI
Detrazione abitazione principale	€ 200,00
Importo minimo di versamento	€ 10,00

Il versamento dell'acconto IMU per l'anno 2023 deve essere effettuato con modello F24 utilizzando esclusivamente i seguenti codici tributo:

Tipologia di immobile	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	===
Aree fabbricabili	3916	===
Altri fabbricati	3918	===
Immobili ad uso produttivo categoria cat. D	3930 (differenza d'imposta)	3925
Fabbricati ad uso strumentale	3913	==
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice destinato alla vendita)	3939	===

NOVITA' 2023:

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI:

E' confermata la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (ad eccezione di quelli iscritti nelle categorie A/1, A/8, A/9) concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 747), nel rispetto dei seguenti requisiti:

- Il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Il comodatario (colui che riceve l'immobile in comodato) deve utilizzare l'immobile come abitazione principale (residenza e dimora effettiva);
- Il comodante (colui che concede l'immobile in comodato) deve avere residenza anagrafica e dimora effettiva nello stesso Comune della casa concessa in comodato;
- Il comodante, oltre alla casa concessa in comodato, può possedere sul territorio nazionale solo un altro immobile uso abitativo, adibito a prima casa (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) comprensivo di pertinenze. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La riduzione del 50% della base imponibile si applica anche agli immobili di interesse storico e artistico, nonché ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ma solo per il periodo dell'anno durante il quale si trovano in questo stato.

- Esenzione IMU "Beni merce" (art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020)

- A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- Riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero - Nel 2023 la riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

- Nel 2023 non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro e sale per concerti e spettacoli (esenzione prevista dall'art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020 per il saldo IMU 2020 e poi confermata anche per le annualità 2021 e 2022). Il pagamento non dovrà più essere suddiviso in due codici tributo, poiché ai sensi della normativa vigente il gettito va assegnato interamente al Comune (ad eccezione degli immobili di categoria D)

SCADENZE DI VERSAMENTO IMU 2023:

Acconto IMU : 16 giugno 2023

Saldo IMU: 16 dicembre 2023

Sarà possibile effettuare il versamento con modello F24 in banca o in posta utilizzando il codice Ente per il Comune di CRAVEGGIA è: " D134 ".

I cittadini residenti all'estero possono versare l'importo dovuto sul conto corrente del Comune di Craveggia IBAN: IT42P0503445650000000089020 (Codice BIC: BAPPIT21E35) indicando nella causale "Codice fiscale del contribuente - IMU 2023".

E' ATTIVO SUL SITO WEB DEL COMUNE WWW.COMUNE.CRAVEGGIA.VB.IT, IL SERVIZIO DI CALCOLO IMU ON LINE.

IL LINK DA UTILIZZARE E' IL SEGUENTE:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D134>

Craveggia, li 15/05/2023